



# Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE  
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Direttore Generale  
Dott. Oliviero Montanaro  
[CRESS-UDG@mite.gov.it](mailto:CRESS-UDG@mite.gov.it)

**OGGETTO: [ID\_VIP: 7465] Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 relativa al Progetto “Conversione da olio vegetale a gas naturale della Centrale FRI-EL di Acerra (NA).” - Proponente: FRI-EL Acerra S.r.l.**  
**Nota tecnica.**

## Premessa

Il progetto oggetto della richiesta di valutazione preliminare presentata ai sensi dell'art. 6, c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii con nota prot. 198 del 9 settembre 2021, acquisita al prot. 96904/MATTM del 12 settembre 2021, riguarda una modifica dell'impianto FRI-EL esistente ed operante nel sito ex Montefibre di Acerra (Na) consistente nella sostituzione dell'attuale alimentazione a olio vegetale con quella a gas naturale.

Il progetto originario, denominato “ammodernamento ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse, della potenza di 74,6 MW, sito in contrada Pagliarone-Acerra” è stato autorizzato con Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 12 Sviluppo attività settore secondario n. 416 del 9 giugno 2006 della Regione Campania, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2012.

Il provvedimento di autorizzazione non reca il riferimento del provvedimento di compatibilità ambientale. Il TAR Campania, con sentenza del 25 marzo 2013, a seguito di contenzioso, ha stabilito che l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale non era dovuto in quanto “l'allegato IV alla parte seconda del codice dell'ambiente *ratione temporis* vigente prevedeva il ricorso obbligatorio alla VIA soltanto per gli impianti di produzione di vapore ed acqua calda e non anche per quelli di energia elettrica come quelli di specie”.

L'impianto ha ottenuto inoltre l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Decreto Dirigenziale n. 50 del 3 marzo 2011. La società proponente ha allegato alla lista di controllo la comunicazione effettuata alla Giunta della Regione Campania relativa ad osservazioni nell'ambito dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Tra le osservazioni presentate, emergono quelle di riscontro al Comune di Acerra, secondo il quale l'impianto della Società andrebbe oggi sottoposto a VIA per le motivazioni sintetizzate dalla società proponente come segue:

- Il progetto sarebbe stato *ab origine* autorizzato in assenza del giudizio positivo di compatibilità ambientale, in violazione delle norme di legge applicabili *ratione temporis*;
- Le modifiche al D. Lgs. 152/2006, introdotte con D. Lgs. 104/2017, imporrebbero in ogni caso l'espletamento delle procedure di VIA.

ID Utente: 7226

ID Documento: CreSS\_05-Set\_03-7226\_2021-0077

Data stesura: 25/10/2021



Resp.Set: Bilanzone C.

Ufficio: CreSS\_05-Set\_03

Data: 26/10/2021

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

In allegato alla richiesta è stata trasmessa la lista di controllo per la valutazione preliminare e n. 6 elaborati cartografici attinenti sia all'inquadramento vincolistico dell'area, sia al regime autorizzatorio.

La suddetta documentazione risulta predisposta conformemente a quanto previsto dal Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*” e alla relativa modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

### **Finalità e motivazioni dell'opera progettuale**

L'intervento, localizzato nel sito ex Montefibre di Acerra, consiste nella riconversione dell'impianto esistente da un'alimentazione ad olio vegetale ad una a gas naturale.

Come chiarito dalla società proponente anche nell'istanza presentata, il progetto proposto si inserisce nel cosiddetto “capacity market” elettrico, con l'obiettivo di rispondere alla futura crescente esigenza di dotare il parco termoelettrico nazionale di un sufficiente livello di riserva di potenza in grado di sopperire tempestivamente ai fabbisogni del sistema elettrico nelle emergenze correlate a scompensi tra produzione e consumo di energia elettrica determinati dal crescente peso specifico delle generazioni da fonti rinnovabili non programmabili.

Sulla base delle valutazioni effettuate dal proponente, con la realizzazione delle modifiche progettuali all'impianto, verranno sortiti alcuni miglioramenti di carattere ambientale, come ad esempio, quelli rispetto alla componente atmosfera e, in particolare alla produzione di polveri.

### **Analisi e valutazione del progetto**

La riconversione di che trattasi comporta le seguenti modifiche:

1. Retrofit di due degli esistenti motori Wartsila 18V46 che saranno portati ad un assetto equivalente al modello Wartsila 18V50SG, passando dall'attuale alimentazione a combustibile liquido (olio vegetale o gasolio), a gas naturale (single fuel) e sostituzione dei restanti due motori con nuovi Wartsila 18V50SG (Spark Gas). La selezione di motori (single fuel) determina l'esclusione del gasolio autotrazione come combustibile alternativo per produrre energia elettrica;
2. Adeguamento dei sistemi antincendio per le nuove condizioni operative all'interno della Power House, essenzialmente agendo sui sistemi di rilevazione perdite di gas naturale;
3. Adeguamento della esistente stazione REMI (Cabina di Regolazione e Misura), già collegata a SNAM Rete Gas, alle nuove condizioni di pressione e portata, con ammodernamento della tubazione di trasferimento già esistente all'interno dello stabilimento;
4. Dismissione delle facilities relative allo stoccaggio di olio di palma ed alla movimentazione dello stesso, mediante svuotamento e bonifica sia dei serbatoi, che saranno portati alle condizioni “gas free”, sia delle tubazioni.

In termini di potenza, la società proponente riporta i seguenti dati tecnici dimensionali della centrale nella configurazione *ante operam* (coincidente con l'assetto della capacità produttiva

autorizzata dall'AIA) e nella configurazione *post operam* (coincidente con l'assetto alla capacità produttiva a valle della realizzazione della modifica in progetto):

Parametri	UM	Ante	Post
Potenza elettrica nominale complessiva	MWe	74,70*	79,91**
Potenza termica nominale complessiva	MWt	150,8	156,8

\*valore ottenuto come somma della potenza elettrica dei singoli motori (pari a 17,076 kW) e della turbina a vapore (pari a 6.400 kW);

\*\*valore ottenuto come somma della potenza elettrica dei singoli motori (pari a 28,377 kW) e della turbina a vapore (pari a 6400 kW).

Dalla disamina della documentazione presentata si osserva che le analisi effettuate dalla società proponente, partendo dall'assunto di esclusione dall'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA o alla stessa VIA, come stabilito dalla sentenza, passata in giudicato, del TAR, sono tutte improntate su un confronto tra lo *stato de quo* e lo *stato post operam*.

Tuttavia, senza metterne in discussione gli esiti, si ritiene che la sentenza di che trattasi non possa trovare applicazione al caso di specie per i seguenti motivi:

1. caratteristiche del progetto oggetto dell'istanza differenti da quello autorizzato;
2. mutato quadro di riferimento normativo attuato dal D. Lgs. 104/2017.

Con riferimento al primo punto, in questa sede è opportuno richiamare l'ambito di applicazione della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c.9 del D. Lgs. 152/2006, ovvero "le *modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto*" e l'ulteriore c.9-bis del medesimo articolo: "Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9))."

Il legislatore ha dunque ritenuto opportuno un chiarimento specifico sulle "varianti non sostanziali", pur facendo salvo, indipendentemente dall'entità della modifica, la previsione della necessità di espletare ulteriori procedure di valutazione ambientale qualora non sia possibile escludere il verificarsi di impatti ambientali significativi e negativi.

Nel caso in esame non può però che considerarsi sostanziale la modifica ai fini dei profili di interesse della Valutazione di Impatto Ambientale, differenti, come finalità, da quelli dell'AIA esaminati dalla società proponente con maggiore attenzione.

In accordo al principio di precauzione, nel caso di specie, la ratio delle valutazioni di competenza della scrivente, non può essere unicamente quella operata del confronto tra la configurazione *ante operam* e quella *post operam*, bensì deve basarsi, al fine di non comprimere la portata della Direttiva europea in materia di VIA, sull'analisi dei potenziali impatti significativi e negativi del progetto. La modifica progettuale proposta introduce elementi tali da poter considerare come *ex-novo* l'impianto benchè abbia già una localizzazione predefinita. In particolare, oltre a non

poter trascurare l'attività di cantiere funzionale alla realizzazione della conversione dell'impianto, non può considerarsi marginale la sostituzione della tipologia di combustibile con tutto ciò che ne deriva in termini di approvvigionamento materie prime, trasporto, ciclo produttivo ed emissioni. A solo titolo di esempio, si consideri l'impatto *“emissione di formaldeide e di CH<sub>4</sub> in relazione alla nuova tipologia di combustibile utilizzato e alla modalità di combustione magra prevista”*.

Ritenuto pertanto che la proposta progettuale in esame possa configurarsi come un progetto *ex-novo*, si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 104/2017:

- sono da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo quanto previsto nell' allegato II-bis alla Parte seconda del decreto, gli *“impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”*;
- sono da sottoporre a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto nell' allegato II-bis alla Parte seconda del decreto, gli *“impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW*.

A margine di quanto sopra rappresentato, si ricorda che anche qualora non volesse intendersi, la modifica progettuale quale un progetto *ex-novo*, la Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-81/96 del 18 giugno 1998 stabilisce quanto segue: *«La direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev'essere interpretata nel senso che essa non consente ad uno Stato membro di esonerare dagli obblighi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale i progetti riportati nell'allegato I qualora*

- *questi progetti avessero già costituito oggetto di un'autorizzazione prima del 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della direttiva,*
- *l'autorizzazione non fosse stata preceduta da uno studio ambientale conforme alle prescrizioni della direttiva e non sia stata utilizzata, e*
- *una nuova procedura di autorizzazione sia stata formalmente avviata dopo il 3 luglio 1988».*

Il combinato disposto di questa ultima fattispecie con la riformulazione delle tipologie di opere di cui all'allegato II e allegato II-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 induce quindi ad eliminare ogni dubbio residuo circa l'obbligo di espletare una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la proposta progettuale di che trattasi.

## **Conclusioni**

Sulla base della documentazione predisposta dal proponente, valutato che la modifica progettuale proposta conduce ad un impianto sostanzialmente differente da quello oggetto della Sentenza del TAR Campania del 25 marzo 2013 - per il quale, alla luce della normativa vigente dell'epoca, il progetto in esame non rientrava nell'ambito di applicazione della procedura di VIA - e che, per la medesima modifica, non sia possibile escludere a priori il verificarsi di impatti significativi e negativi, ai sensi dell'art. 6, c.9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, si ritiene che il progetto *“Conversione da olio vegetale a gas naturale della Centrale FRI-EL di Acerra (NA)”*, presentato dalla FRI-EL Acerra S.r.l., debba essere sottoposto a successiva procedura di

valutazione ambientale secondo quanto previsto alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 per la specifica tipologia di opera.

**Il Dirigente**

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)